

Servizio programmazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani
Determina del Direttore Generale Dirigente del Servizio n. 31 del 1 aprile 2026

Registro Generale delle determine n. 124 del 1 aprile 2026

OGGETTO: Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF (Versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 374/2025/R/RIF) – Approvazione della Carta della Qualità del Comune di Castellalto

VISTA la Legge Regionale 21 Ottobre 2013 n.36 e s.m.i. *“Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”*, che ha istituito l’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (in seguito anche solo AGIR o Autorità), la quale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di propria autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

VISTO che il Direttore Generale, ex art. 10, comma 2, della citata Legge Regionale 36/2013 *“dispone sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’AGIR, dirigendone la struttura operativa”*;

RICHIAMATO l’atto deliberativo dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 30.09.2025 è stato confermato l’ing. Luca Zaccagnini Direttore Generale dell’AGIR sino al 30.09.2028;

PRESO ATTO che con determina del Direttore Generale n. 472 del 30.12.2025 è stata approvata la nuova struttura organizzativa che definisce l’assetto funzionale dell’Autorità, conferendo all’ing. Luca Zaccagnini l’incarico *“ad interim”* di Dirigente del *“Servizio programmazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani”*;

VISTO l’art. 2 dello Statuto dell’AGIR a norma del quale l’Autorità *“ha sede legale nel capoluogo regionale, ovvero in altra sede dalla stessa individuata ed è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative ed operative, come disposto dall’art. 6 della L.R. 36/2013”*;

DATO ATTO che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con Deliberazione 18 gennaio 2022 N. 15/2022/R/RIF ha adottato il *“Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”* ed ha previsto l’introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori la cui individuazione è

già stata effettuata dal singolo Comune (quale Ente territorialmente competente in assenza dell'operatività dell'AGIR) nell'ambito dell'approvazione del PEF 2022 -2025.

EVIDENZIATO che è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano:

- a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti:
 - ✓ all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II del TQRIF;
 - ✓ ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III del TQRIF;
 - ✓ ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV del TQRIF;
 - ✓ alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V del TQRIF;

- b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento
 - ✓ al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI del TQRIF;
 - ✓ agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII del TQRIF;
 - ✓ alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX del TQRIF;
 - ✓ alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X del TQRIF.

CONSIDERATO che il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispone la *Carta della Qualità* del servizio e la invia all'Ente territorialmente competente (ETC) che ai sensi dell'art. 5 del TQRIF effettua l'approvazione della stessa previa verifica di conformità con le disposizioni dello stesso TQRIF.

EVIDENZIATO inoltre che nel caso di gestori distinti (suddetti punti a, b) ognuno di essi predispone una propria *Carta della Qualità* del servizio, in riferimento ai servizi di propria competenza, e la invia

all'Ente territorialmente competente (ETC) che integra in unico testo le carte della qualità predisposte dai singoli gestori ed effettua l'approvazione dello stesso previa verifica di conformità con le disposizioni dello stesso TQRIF.

DATO ATTO che l'approvazione della *Carta di Qualità* deve essere effettuata dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che ad oggi l'AGIR è pienamente operativa e riveste il ruolo di Ente territorialmente competente (ETC) cui compete l'approvazione della *Carta della Qualità*.

RITENUTO che, in considerazione che l'AGIR si inserisce in un percorso già avviato dalle singole amministrazioni comunali con la scelta dello schema regolatorio ai sensi dell'art.3 del TQRIF e l'approvazione dei connessi PEF 2022 -2025, le stesse amministrazioni comunali intercedano con i singoli gestori come sopra individuati (per quanto riguarda il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti questo coincide nella gran parte dei casi proprio con l'amministrazione comunale) al fine di farsi inviare dagli stessi la *Carta della Qualità* redatta per i servizi di propria competenza.

RITENUTO, inoltre, che i Comuni trasmettano ad AGIR i predetti documenti ricevuti dai singoli gestori, al fine di permettere alla scrivente Autorità di predisporre, quale ente territorialmente competente, l'approvazione della *Carta della Qualità* integrando in unico testo coordinato le carte di qualità predisposte dai singoli gestori.

DATO ATTO che AGIR ha messo a disposizione dei Comuni e dei gestori una piattaforma per il caricamento delle carte di qualità e più in generale di tutti i documenti inerenti le competenze ARERA (PEF, ecc.);

DATO ATTO che il Comune di Castellalto ha inserito sulla Piattaforma AGIR la seguente documentazione:

- ✓ Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all'attività di gestione delle tariffe tari e del rapporto con gli utenti – redatta dal Comune di Castellalto;
- ✓ Carta della qualità del servizio di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade – redatta dalla società Diodoro Ecologia S.r.l.

DATO ATTO che le carte di qualità suddetta risultano conformi ai dettami del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DATO ATTO che la scrivente Autorità in qualità di ETC ha predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5.1 del TQRIF la Carta della Qualità del Comune di Castellalto che integra in unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori

RILEVATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. DI DICHIARARE le sopra esposte premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI APPROVARE in qualità di ETC ed ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.1 del TQRIF la Carta della Qualità del Comune di Castellalto (ALL.1) che integra in unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori;
3. DI TRASMETTERE la carta di qualità di cui al precedente punto 2 al Comune di Castellalto (TE) e la società Diodoro Ecologia S.r.l. per il seguito di competenza;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicità sul sito web dell'AGIR, sezione "amministrazione trasparente" così come previsto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs n. 33 del 2013 e dall' art. 1, comma 16, della Legge n. 190 del 2012;
5. DI CONSERVARE l'originale della presente determina nel Registro interno delle Determinazioni dell'AGIR.

Il Direttore Generale dirigente del servizio
Ing. Luca Zaccagnini